

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti

Allegato 1

# CATEGORIE MERCEOLOGICHE, STRUMENTI CONSIP DISPONIBILI E LINK UTILI

Di seguito si riportano, a titolo meramente esemplificativo, per alcune categorie merceologiche acquistabili con le risorse di cui all'art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020, i relativi strumenti Consip attualmente disponibili e dei link a supporto.

Categoria merceologica	Strumenti Consip disponibili	Link utili
Fornitura di prodotti per la videosorveglianza	MePA - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio	• MePA:  https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/sch eda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09  →Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Fornitura di dispositivi informatici e connettività	<ul> <li>Convenzione - Pc Portatili e Tablet 3</li> <li>MePA - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio</li> <li>SdaPA- ICT</li> </ul>	<ul> <li>Convenzione:         https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/sch         eda_iniziativa.html?idIniziativa=6ac1b9de89a503a7     </li> <li>MePA:         https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/sch         eda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09             → Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e             Macchine per Ufficio     </li> <li>SdaPA:         https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/sch         eda_iniziativa.html?idIniziativa=ca64945595b9125e     </li> </ul>
Arredi, complementi e Segnaletica	<ul><li>MePA - Arredi</li><li>SdaPA - Arredi</li></ul>	<ul> <li>MePA (Arredi e Segnaletica):         https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/sche             da_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09 -&gt;</li></ul>
Servizi di manutenzione di apparecchiature informatiche	<ul> <li>MePA - Servizi di Assistenza,</li> <li>Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature</li> <li>Accordo Quadro - System Management 2</li> </ul>	<ul> <li>MePA:         https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/sche da_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3 -         &gt; Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature     </li> <li>Accordo Quadro:         https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/sche     </li> </ul>



Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti

Categoria merceologica	Strumenti Consip disponibili	Link utili
Servizio di manutenzione beni e apparecchiature	MePA - Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature	• MePA:  https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/sche da_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3 -  Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature
Servizi di manutenzione e riparazione impianti	<ul> <li>Convenzione - Facility Management 4</li> <li>MePA - Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)</li> <li>SdaPA - ervizi di manutenzione degli impianti antincendio</li> <li>SdaPA - Servizi di Manutenzione degli impianti Termoidraulici e di condizionamento</li> <li>SdaPA - Servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali</li> <li>SdaPA - Servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali</li> <li>SdaPA - Servizi di manutenzione degli impianti elevatori</li> </ul>	<ul> <li>Convenzione:         <ul> <li>https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/sche                 da_iniziativa.html?idIniziativa=9629554ca6280bfe</li> </ul> </li> <li>MePA:         <ul> <li>https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/sche                 da_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3 -</li></ul></li></ul>



Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti

Categoria merceologica	Strumenti Consip disponibili	Link utili
Pulizia, sanificazione, disinfestazione e igiene Smaltimento rifiuti speciali	<ul> <li>Convenzione - Facility Management 4</li> <li>MePA - Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti</li> </ul>	<ul> <li>Convenzione:         https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/sche         da_iniziativa.html?idIniziativa=9629554ca6280bfe     </li> <li>MePA:         https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/sche         da_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3 -         Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e         Sanificazione Impianti     </li> </ul>
	<ul> <li>MePA - Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti</li> <li>MePA - Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali</li> <li>SdaPA - Servizi di pulizia e igiene ambientale</li> <li>SdaPA - Servizi di raccolta e trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti sanitari</li> </ul>	<ul> <li>MePA:         <ul> <li>https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09</li> <li>Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti</li> </ul> </li> <li>MePA:         <ul> <li>https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3</li> <li>Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali</li> </ul> </li> <li>SdaPA:         <ul> <li>https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scda_iniziativa_html?idIniziativa=871732186e974136</li> </ul> </li> </ul>



Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti

Allegato 2

#### POSSIBILI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI

Si riportano a seguire alcune considerazioni ai fini di una maggiore speditezza delle procedure, nell'intento di fornire alle scuole prime indicazioni operative.

#### A. Ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.)

L'utilizzo del Me.PA., quale strumento idoneo a semplificare gli acquisti, potrà essere valutato dall'Istituzione scolastica e ritenuto preferibile rispetto all'acquisto "in via autonoma", ove le prestazioni ivi offerte siano idonee a soddisfare i fabbisogni dell'Istituzione medesima<sup>5</sup>.

Per gli acquisti di <u>beni informatici e di connettività</u>, invece, il Me.PA. risulta obbligatorio. Tale obbligo si riferisce ad acquisti di qualsiasi valore, anche a quelli di importo inferiore a € 5.000,00, non risultando in tali casi applicabile l'esonero previsto dall'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge n. 145/2018).

#### B. Ricorso all'affidamento diretto

Come già evidenziato, per gli affidamenti il cui valore sia inferiore a € 40.000,00, le istituzioni scolastiche potranno procedere agli acquisti tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Per gli affidamenti di importo superiore a € 10.000,00, le istituzioni, di regola, dovranno rispettare i criteri e i limiti fissati da apposita Delibera del Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018.

Come ricordato anche nella nota MI prot. n. 562/2020, tenuto conto della situazione di urgenza venutasi a determinare e delle difficoltà di riunire tempestivamente l'organo collegiale, si ritiene che il dirigente scolastico, ove ve ne sia la necessità, possa procedere ad effettuare questa tipologia di acquisti sino alla soglia di  $\in$  40.000,00 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, motivando espressamente, nella determina a contrarre, la deroga ad eventuali soglie più basse (comprese tra  $\in$  10.000,00 e  $\in$  40.000,00) fissate dal Consiglio di Istituto.

#### C. Ricorso a procedure negoziate senza bando in via d'urgenza

L'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 prevede che "Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti".

La procedura in questione è attivabile inter alia nella seguente ipotesi: "[...] c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o

<sup>5</sup> Si precisa che, alla luce della previsione introdotta dalla legge 208/2015 (Legge di Bilancio 2016) all' articolo 4, comma 3-ter, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche lavori di manutenzione ordinaria.



Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti

per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati" (c.d. "urgenza qualificata").

Di regola, l'individuazione dell'operatore dovrebbe essere preceduta da un confronto competitivo con 5 fornitori, ai sensi dell'art. 63, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

In merito a tale tipologia di procedura, è di recente intervenuta una Comunicazione della Commissione UE, denominata "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19" (n. 2020/C 108 I/01)<sup>6</sup>, la quale ha fornito alcune **indicazioni operative** sulle regole di gestione degli appalti pubblici, anche di servizi, nel quadro dell'emergenza Covid-19.

Tale documento ha precisato che le amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando possono negoziare il contratto **direttamente con un unico Operatore**, purché quest'ultimo sia l'unico in grado di erogare le prestazioni necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall'estrema urgenza<sup>7</sup>.

La Comunicazione evidenzia che l'aggiudicazione deve avvenire sulla base di una **determina a contrarre motivata**, nell'ambito della quale siano affrontati i seguenti <u>quattro requisiti</u>, già appartenenti allo schema legislativo di cui all'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, e calati empiricamente dalla Commissione nelle contingenze dell'emergenza Covid-19:

- (i) imprevedibilità degli eventi (par. 2.3.1);
- (ii) impossibilità di rispettare i termini di scadenza generali a causa dell'estrema urgenza (par. 2.3.2);
- (iii) nesso di causalità tra l'evento imprevedibile e l'estrema urgenza (par. 2.3.3);
- (iv) ricorso alla procedura negoziata senza bando unicamente per colmare la lacuna fino a quando non sarà possibile trovare situazioni più stabili (par. 2.3.4).

Nelle procedure negoziate senza bando in via d'urgenza di cui all'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, come precisato anche dal "Vademecum ANAC per affidamenti rapidi durante l'emergenza e nella "fase 2"" del 22 aprile 2020, le stazioni appaltanti possono, inoltre, applicare la previsione di cui all'art. 163, comma 7, del suddetto Decreto che, nell'ambito di emergenze di protezione civile, consente la semplificazione delle verifiche circa il possesso dei requisiti.

In particolare, la suddetta norma prevede che "[...] limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), [qualora, n.d.r.] vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0401(05)

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> La Comunicazione UE n. 2020/C 108 I/01 precisa che "In concreto, la procedura negoziata senza previa pubblicazione consente agli acquirenti pubblici di acquistare forniture e servizi entro il termine più breve possibile. Come stabilito all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE («la direttiva»), tale procedura consente agli acquirenti pubblici di negoziare direttamente con i potenziali contraenti e non sono previsti obblighi di pubblicazione, termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali. Nessuna fase della procedura è disciplinata a livello dell'UE. Questo significa, nella pratica, che le autorità possono agire il più rapidamente possibile, nei limiti di quanto tecnicamente/fisicamente realizzabile, e la procedura può costituire, di fatto, un'aggiudicazione diretta, soggetta unicamente ai vincoli fisici/tecnici connessi all'effettiva disponibilità e rapidità di consegna".



Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti

congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità".

#### D. Provvedimento a contrarre

L'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 contiene misure di semplificazione, prevedendo che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti".

Tale norma consente l'adozione di un decreto di acquisto unico, dal contenuto semplificato, sia per gli affidamenti diretti (art. 36, comma 2, lett. a), sia per le procedure comparative (art. 36, comma 2, lett. b). L'opportunità offerta dalla norma potrebbe risultare di utilità nell'ambito del quadro emergenziale e della necessità di rispettare le tempistiche di cui all'art. 231 del Decreto rilancio.

Resta ovviamente ferma la facoltà per le istituzioni di adottare comunque due provvedimenti (uno di indizione e uno di aggiudicazione).

#### E. Modifiche di contratti in corso di esecuzione

Eventuali modifiche ai contratti in corso di esecuzione potranno essere disposte, previa valutazione dei relativi presupposti, ai sensi di quanto previsto nel contratto originario o nella normativa vigente (ad es., art. 106 del D.Lgs. 50/2016). A seconda dei casi, l'Istituzione potrà disporre, con provvedimento motivato, modifiche contrattuali (ad esempio, rinnovi, opzioni, ripetizioni di servizi analoghi, proroghe, varianti, contratti supplementari).

Gli atti aggiuntivi, disposti nei termini di cui sopra, potranno essere finanziati con le risorse dell'art. 231 del Decreto rilancio.

#### F. Verifiche in merito ai requisiti di carattere generale e speciale

In merito alle verifiche in oggetto, si rinvia innanzitutto alle semplificazioni previste ai paragrafi 4.2.2, 4.2.3 delle citate Linee Guida ANAC n.4.

Nello specifico, le citate Linee Guida prevedono le seguenti misure:

- per affidamenti fino a € 5.000,00:
  - (i) acquisizione di autodichiarazione dell'aggiudicatario circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e speciale, ove previsti;



Dipartimento per le visorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le visorse umane, finanziarie e i contratti

- (ii) consultazione del casellario ANAC;
- (iii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- (iv) verifica circa la sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o ai fini dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;
- per affidamenti di importo superiore a € 5.000,00 e non superiore € 20.000,00:
  - (i) acquisizione di autodichiarazione dell'aggiudicatario circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e speciale, ove previsti;
  - (ii) consultazione del casellario ANAC;
  - (iii) verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
  - (iv) verifica circa la sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o ai fini dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

Nei casi di cui sopra, il contratto deve in ogni caso contenere specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso; l'incameramento della cauzione definitiva (ove richiesta) o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Sulla veridicità delle autodichiarazioni rese dagli operatori economici, le istituzioni scolastiche sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche su base campionaria.

Ove sussistano i presupposti di cui all'art. 32, comma 8, ultima parte del D.Lgs. 50/2016, è possibile, inoltre, ricorrere all'immissione/esecuzione in via d'urgenza, strumento utilizzabile per le procedure di qualsiasi importo. La norma, in particolare, prevede che "L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari".

#### Nel caso di cui sopra, l'Istituzione:

- o stipulerà con l'aggiudicatario, previa acquisizione dallo stesso di cauzione definitiva, un verbale di immissione/esecuzione anticipata, che farà provvisoriamente le veci del contratto, dando avvio all'esecuzione delle prestazioni.
  - Il verbale dovrà riportare una clausola risolutiva, nell'eventualità in cui l'aggiudicatario dovesse risultare privo di requisiti di carattere generale e/o speciale;
- o eseguirà le verifiche circa il possesso dei requisiti generali e speciali;
- in caso di <u>esito positivo</u>, potrà procedere con la stipula del contratto, *oppure*,



Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti

in caso di <u>esito negativo</u>, dovrà risolvere il verbale di immissione/esecuzione anticipata ed escutere la cauzione definitiva. In tal caso, l'Istituzione potrà, inoltre, scorrere la graduatoria e rivolgersi al concorrente secondo classificato.

Con riferimento alle misure di semplificazione in merito alle verifiche circa il possesso dei requisiti applicabili alle procedure negoziate senza bando di cui all'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, si rinvia al precedente punto B.III.

#### G. Esonero temporaneo contributi ANAC

L'art. 65 del D.L. 34/2020 prevede che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi all'ANAC di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del suddetto Decreto e fino al 31 dicembre 2020.

Al termine dell'attività negoziale, il Dirigente scolastico rende in ogni caso al Consiglio di Istituto apposita informativa relativa all'attività compiuta, nei modi e nei termini prescritti dal D.I. 129/2018.



# Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Allegato 3

#### RAPPORTI TRA SCUOLE ED ENTI LOCALI IN MERITO AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI

Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti

Le scuole potranno effettuare interventi manutentivi sugli edifici scolastici esclusivamente nei seguenti casi:

- **Piccola manutenzione:** interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. In tali casi, le istituzioni scolastiche anticipano i fondi necessari all'esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso (art. 39, comma 2, D.I. 129/2018);
- Conferimento di delega da parte dell'Ente Locale: conferimento da parte dell'Ente Locale, tramite atto convenzionale, di un'apposita delega a svolgere interventi manutentivi, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 23/1996 e dell'articolo 39, commi 1 e 4, del D.I. 129/2018;
- Immobili di proprietà della scuola: interventi riguardanti immobili acquisiti in proprietà dalla scuola, con fondi derivanti da attività proprie, eredità, legati e donazioni (art. 39, comma 3, del D.I. 129/2018).

Da ultimo, per ciò che concerne i profili di sicurezza sul lavoro, si richiama l'art. 18, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, il quale prevede che: "Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico".

Per un approfondimento in merito alle tematiche di cui al presente paragrafo si rinvia alla Nota del Ministero n. 74 del 5 gennaio 2019 (pp. 19 e ss.).



Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti

Allegato 4

#### POSSIBILI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI

Nei casi in cui le istituzioni, nel perseguimento delle finalità di cui al comma 2 dell'art. 231 del Decreto rilancio, abbiano necessità di affidare incarichi individuali<sup>8</sup>, dovranno operare nel rispetto della normativa (artt. 7, commi 5-bis e 6, e 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), ed espletare procedure di individuazione dell'incaricato mediante **pubblicazione di un avviso** sul proprio sito internet, in conformità ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa<sup>9</sup>.

Quanto agli specifici presupposti di legittimità, l'istituzione, previo accertamento circa l'oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, può conferire incarichi ad "esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria", ove ricorrano tutte le seguenti condizioni, specificate dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001<sup>10</sup>:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- la prestazione deve essere di natura altamente qualificata;
- la prestazione deve essere temporanea. Non è ammesso il rinnovo e l'eventuale proroga dell'Incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Con riferimento alla differenza tra "contratto d'appalto" e "contratto di lavoro autonomo" si vedano, tra le tante: Deliberazione Corte dei Conti, Sezione di Controllo regionale per la Lombardia, 30 maggio 2016, n. 162, la quale ha precisato che: "L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera (autonomia rispetto al committente), si differenzia da quest'ultimo in ordine al profilo dell'organizzazione, atteso che l'appaltatore esegue la prestazione con mezzi e personale che fanno ritenere sussistente, assieme al requisito della gestione a proprio rischio, la qualità di imprenditore commerciale (art. 2195 cod. civ.). Il prestatore d'opera, di converso, pur avendo anch'egli l'obbligo di compiere, dietro corrispettivo, un servizio a favore del committente, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del relativo rischio, si obbliga ad eseguirlo con lavoro prevalentemente proprio, senza una necessaria organizzazione"; TAR Lazio, Roma, sez. II-Ter, 5 aprile 2017, n. 4243, ove è specificato che: "Osserva il Collegio che la consulenza professionale è assimilabile – come ha riconosciuto anche la giurisprudenza della Corte dei conti - al contratto d'opera intellettuale, disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile, che è considerato una species del genus contratto di lavoro. Tale tipo negoziale ricomprende l'esecuzione di una prestazione frutto dell'elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento, senza vincolo di subordinazione e in condizioni di assoluta indipendenza. L'appalto di servizi (e quindi anche il subappalto) differisce tuttavia dall'attività di consulenza in ordine al profilo organizzatorio, atteso che l'appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo normalmente la qualità di imprenditore". In merito alla qualificazione dell'incarico di medico competente di cui al D.Lgs. n. 81/2008, si rinvia al parere ANAC, 8 maggio 2019, n. 412, che, nella fattispecie presa in esame, ha rilevato che "Dalla natura delle prestazioni da erogare, dalla loro complessità, dal carattere costante del servizio, nonché dalla considerazione che esso presuppone un'organizzazione di mezzi non individuale, si trae la conferma della sua qualificazione come appalto di servizi".

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Si rinvia alla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Si veda sul punto Sentenza Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, 9 giugno 2017, n. 88: "[...] Il conferimento di un Incarico esterno, di consulenza, di studio, o di collaborazione non è assolutamente vietato, ma sottostà ad alcuni presupposti, che la normativa e la giurisprudenza ha progressivamente affinato, ma che già nel 2005 si incentravano: a) sulla mancanza di risorse interne utilizzabili; b) sulla necessità che gli incarichi individuali fossero (e siano) conferiti ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata (dunque temporanei), luogo, oggetto e compenso".



Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti

e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'Incarico<sup>11</sup>;

 la durata, l'oggetto e il compenso della collaborazione devono essere preventivamente determinati.

L'obbligo di ricorrere a procedure comparative potrà essere derogato in casi eccezionali e congruamente motivati (a titolo esemplificativo, nei casi di unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, di assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l'incarico o di procedura comparativa andata deserta, di affidamento di prestazioni meramente occasionali)<sup>12</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Sul punto, si veda la Deliberazione Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo, 13 febbraio 2014, n. 3, nella quale è riportato quanto segue: « Sul punto, la giurisprudenza di questa Sezione è costante nell'interpretare rigorosamente i limiti previsti dalla legge (cfr., a titolo esemplificativo, delibere 25/2010; 1/2012; 2/2012; 26/2012) ed, in argomento, sono intervenute anche numerose Circolari del Dipartimento della funzione pubblica (per tutte, n.2/2008) le quali hanno richiamato le Amministrazioni Pubbliche a valutare attentamente le proprie risorse, sia in termini organizzativi che di professionalità, proprio al fine di far ricorso ai contratti di collaborazione solo per esigenze temporanee ed a seguito di apposite e trasparenti procedure selettive. Posto quanto sopra, il provvedimento in esame non risulta conforme a legge, atteso che si pone in contrasto con il divieto di rinnovo dei contratti di collaborazione e, comunque, carente dei presupposti di temporaneità e straordinarietà della prestazione. Occorre rammentare che la ratio delle citate disposizioni è da ravvisarsi nell'intento di evitare che siano stipulati contratti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti e che la "straordinarietà" si traduca in un modus operandi sistematico, circostanza che sembra ricorrere nella specie, atteso che era ben noto alla Scuola che il "Rapporto annuale" dovesse essere elaborato con cadenza periodica e ricorrente. Sul punto, non può condividersi l'argomentazione espressa dall'Amm.ne, secondo cui, siccome l'attribuzione del contratto è avvenuta a seguito di una procedura selettiva, non debba essere considerato rinnovo, bensì "altro" Incarico. Invero, il divieto di rinnovo introdotto dall'art. I, comma 147, della legge n. 228/2012 deve essere inteso non solo con riguardo al soggetto destinatario, ma anche e soprattutto con riferimento all'oggetto della prestazione, poiché ciò che la norma mira a scongiurare è la ripetizione di un negozio giuridico precedentemente instaurato, seppure nuovo e autonomo rispetto al precedente, che riveli incontestabilmente l'assenza dei requisiti di straordinarietà e limitatezza nel tempo dell'esigenza dell'Amministrazione, come ribadito [...]». In senso analogo, si vedano anche la Deliberazione Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo, 3 aprile 2014, n. 7 e la Deliberazione Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo, 24 febbraio 2016, n. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Deliberazione Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per il Piemonte, 5 aprile 2018, n. 39.